

RISOLUZIONE N. 21/E



Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 27 aprile 2020

***OGGETTO: Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile
Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.***

Con l'interpello in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (“*Istante*”) fa presente che, data la grave situazione che sta vivendo il Popolo Italiano, a causa della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639/2020, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660/2020 e dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Cura Italia*), è stato autorizzato ad accettare erogazioni liberali, anche in denaro, mediante l'apertura di conti correnti bancari dedicati.

L'*Istante* fa presente, inoltre, che l'articolo 66 del citato decreto-legge *Cura Italia*, prevede una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate

nell'anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Con le stesse finalità, il medesimo articolo 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.

A tal fine, l'*Istante* ha aperto, ai sensi del citato articolo 99 del decreto-legge *Cura Italia*, due appositi conti correnti nei quali il donatore può versare l'importo mediante bonifico bancario, dei quali:

- quello con IBAN IT84Z0306905020100000066387 è finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;

- quello con IBAN IT66J0306905020100000066432, aperto ai sensi dell'O.C.D.P.C. del 5 aprile 2020, n. 660, è volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.

L'*Istante* fa, inoltre, presente che taluni soggetti hanno promosso specifiche raccolte, assumendo il ruolo di intermediari nella raccolta delle erogazioni, quali collettori, per poi riversare la somma complessiva nel conto corrente intestato all'*Istante*. Altri, invece, hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di *crowdfunding*, che confluiranno nei conti correnti bancari intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, sulla base delle finalità che il donatore intende attribuire alle proprie somme.

Ciò premesso, al fine di agevolare lo spirito solidale che sottende le donazioni e consentire a tutti i donatori di beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali, l'*Istante* chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dal citato articolo 66 del decreto-legge *Cura Italia* per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'emergenza Covid-19.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante*, atteso il numeroso afflusso di fondi provenienti dallo slancio umanitario alla donazione per l'emergenza in corso, che sta comportando l'acquisizione di una mole elevata di erogazioni liberali, che non consente di rilasciare in questo particolare momento emergenziale una ricevuta per ciascuna donazione, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, intende, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, potranno esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente esclusivamente dedicato alle donazioni, di cui agli IBAN su citati.

Inoltre, per quel che attiene le donazioni effettuate per il tramite di collettori intermediari ovvero mediante piattaforme di *crowdfunding*, ai fini del godimento delle agevolazioni *ex* articolo 66 citato, l'*Istante* intende, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, potranno esibire copia del bonifico o una ricevuta dell'operazione effettuata corredata da apposita ricevuta rilasciata dal collettore o dal gestore della piattaforma di *crowdfunding*, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nel conto corrente bancario dedicato, di cui agli IBAN su citati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Cura Italia*), in corso di conversione, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che *«Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro»*.

Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che *«Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate»*.

Per completezza si evidenzia che ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999 - espressamente richiamato - sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000:

- ONLUS di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

- fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Il successivo articolo 99 del decreto-legge *Cura Italia* prevede, inoltre, che «*il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19*».

Ai fini che qui interessano, per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l'esigenza di prevenire eventuali abusi, si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto-legge *Cura Italia*, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute all'*Istante*, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di *crowdfunding*, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, si ritiene che, i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di *crowdfunding* nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di *crowdfunding* o dagli enti di cui al citato DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a

finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente